

Allegato B al numero di raccolta 878

STATUTO DEL "CONSORZIO TUTELA VINI VESUVIO"

Art. 1) COSTITUZIONE

1. Ai sensi della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e del D.M. 18 luglio 2018 è costituito un Consorzio volontario di tutela della Denominazione DOP "Vesuvio" e IGP "POMPEIANO" denominato:

"CONSORZIO TUTELA VINI VESUVIO".

2. Il Consorzio è costituito ai sensi dell'art. 2602 e ss. del codice civile fra i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri delle Denominazioni DOP "Vesuvio" e IGP "Pompeiano" sottoposti al sistema di controllo di cui all'art. 64 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

3. I consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 41, comma 1 e comma 4, della legge 12 dicembre 2016 n. 238 sono riconosciuti quali organizzazioni interprofessionali come da art. 158 del Reg. (UE) n. 1308/2013.

4. Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2) DURATA

Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2070, salvo proroga.

Art. 3) SEDE

Il Consorzio ha sede legale e operativa in Sant'Agnastasia (NA).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere sedi operative ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

Art. 4) OGGETTO - SCOPI

Lo scopo del Consorzio consiste nel tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alle Denominazioni DOP "Vesuvio" e alla IGP "Pompeiano".

1. A tale fine può svolgere tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a Denominazione di Origine Protetta e ad Indicazione Geografica Tipica di cui ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e relativi regolamenti.

In particolare può:

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alle DOP/IGP tutelate, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;



Francesco Matrone
Notaio



b) svolgere attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione della denominazione sotto il profilo tecnico dell'immagine; _____

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o dell'IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse; _____

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione; _____

e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza prevalentemente rivolte alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni. _____

2. Il consorzio, qualora riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b), c) svolge le attività di cui alle precedenti lettere d), e), e dell'art. 6 del D.M. 18 luglio 2018, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della DOP e IGT anche se non soci del consorzio. _____

3. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare: _____

a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a DOP o IGP e contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto; _____

b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP; _____

c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e ammini-

strative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o dell'IGP e per la tutela degli interessi e dei diritti dei produttori;

d) coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta e dal contrassegno di cui all'articolo 48 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e successive modifiche;

e) compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria e internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dalla legge 12 dicembre 2016 n. 238 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, e con la Regione Campania nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;

f) organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dalla legge 12 dicembre 2016 n. 238 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate;

g) impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio.

4. Il Consorzio adotta per le sue iniziative il proprio marchio consortile e può eventualmente chiederne l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'articolo 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e successive modifiche.

5. Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016 n. 238 per le denominazioni tutelate, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 articolo 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglia-



tori inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati.

6. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 41 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MI-PAAF.

7. Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio potrà:

a) stipulare convenzioni e accordi con organismi pubblici e/o privati per promuovere e attuare, direttamente e/o in collaborazione, iniziative volte allo studio e documentazione, conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio e dei vini di cui all'art. 1;

b) svolgere attività di organizzazione, presentazione, promozione, mescita dei vini di cui all'art. 1, all'interno di mostre, convegni, fiere, workshop e altre iniziative in Italia e all'estero, direttamente o in collaborazione con Enti pubblici e privati;

c) assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la diffusione della conoscenza dei vini di cui all'art. 1, partecipando ai relativi bandi di accesso e assumendo i relativi impegni;

d) compiere attività di mescita e degustazione dei vini di cui all'art. 1, anche attraverso la predisposizione e la gestione di sedi di degustazione in locali e spazi aperti del consorzio e di terzi, nonché la fornitura di servizi per il consumo dei vini di cui all'art. 1, unitamente a prodotti agroalimentari tipici;

e) partecipare a bandi statali, regionali e comunitari, percependo i relativi contributi e assumendo i conseguenti impegni;

f) collaborare con organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia sia più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche; partecipare e aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi fina-

lità analoghe o complementari; _____

g) collaborare con i consorzi di tutela di altre denominazioni anche al fine di elaborare e/o proporre un comune progetto di tutela, vigilanza, valorizzazione e promozione. _____

Art. 5) REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Possono aderire al consorzio tutti gli utilizzatori delle denominazioni di origine che esercitino una o più attività produttive in viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento sottoposti al sistema di controllo di cui alla legge 12 dicembre 2016 n. 238 ovvero: _____

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive; _____

- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive. _____

La domanda di ammissione al Consorzio deve contenere: _____

1) l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti; _____

2) l'indicazione, della sede legale e dei luoghi dove l'impresa esercita l'attività; _____

3) gli estremi dell'iscrizione nel registro delle Imprese; _____

4) per i viticoltori gli estremi di iscrizione nonché la superficie iscritta ai relativi albi ed elenchi delle denominazioni tutelate; per i viticoltori associati per il conferimento delle produzioni, l'ente associativo cui partecipano; _____

5) l'indicazione della/e attività effettivamente svolta/e; _____

6) la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti allo stesso dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti; _____

7) la dichiarazione di consentire al Consorzio o ad Enti di categoria cui il Consorzio aderisce nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica nei limiti della normativa vigente, per fini: _____

a) contabili, amministrativi e statistici; _____

b) di comunicazione e diffusione anche in ambito internazionale ai fini di informazione commerciale pubblicitaria e di ricerche di mercato. _____



Il consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato davanti al Collegio arbitrale con le modalità e i termini indicati nell'art. 21.

Art. 6) OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:

- 1) versamento della quota fissa d'iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione; la quota d'iscrizione s'intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte), non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
- 2) osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- 3) versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto ottenuto nella misura proposta dal Consiglio di Amministrazione e deliberata dall'Assemblea.

La commisurazione del prodotto ottenuto, ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata delle denunce presentate, complessivamente per tutte le Denominazioni di origine e le Indicazioni Geografiche Tipiche tutelate, applicando il contributo base alla somma delle unità di conto individuate secondo le seguenti proporzioni:

- a) per i viticoltori per ogni quintale o frazione di uva prodotta e denunciata;
- b) per i vinificatori: per ogni ettolitro o frazione di vino prodotto e denunciato;
- c) per gli imbottiglieri: per ogni ettolitro o frazione di vino imbottigliato;
- 4) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea sulla base dei criteri di proporzionalità di cui al punto 3, in previsione di spese indirizzate ad interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto ed eventualmente anche per ciascuna delle denominazioni tute-

late; _____

5) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti; _____

6) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio ed alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti e i contributi; _____

7) di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alle denominazioni tutelate; _____

8) di non arrecare pregiudizio all'immagine e al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale; _____

9) di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza e al rispetto dovuto agli organi rappresentativi. _____

Art. 7) SANZIONI

Il Consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche Tipiche tutelate. _____

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi del Consorzio, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni, adeguatamente motivate: _____

a) censura con diffida; _____

b) sospensione temporanea dal consorzio; _____

c) sanzioni amministrative e/o pecuniarie fino a un valore massimo di dieci volte il contributo annuale dell'associato in causa, vigente all'atto della violazione; _____

d) esclusione dal Consorzio. _____

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R. o P.E.C., a regolarizzare la propria posizione entro trenta giorni o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro trenta giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. o P.E.C. _____

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'art. 21. _____



Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

Art. 8) PERDITA DELLA QUALITÀ DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto, il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non può richiedere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 9) RECESSO

Il consorziato può recedere in qualunque momento dal Consorzio inoltrando la comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o P.E.C., al Consiglio di Amministrazione. Il soggetto che recede ha l'obbligo di versare i contributi sociali e gli altri costi deliberati dal consorzio o comunque dovuti al consorzio, fino alla chiusura del bilancio sociale dell'anno in corso.

Art. 10) DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la propria azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio.

In caso di decesso l'erede e/o il legatario hanno facoltà di subentrare salvo diniego per giusta causa, adeguatamente motivato. Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al collegio arbitrale con le modalità e i termini di cui all'articolo 21.

Art. 11) ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente agli obblighi consortili;
 - b) abbia commesso gravi e reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi consortili;
 - c) senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento, delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
 - d) sia stato condannato per reati dolosi connessi all'attività vitivinicola con sentenza definitiva;
 - e) svolga attività in concorrenza od in contrasto con gli interessi consortili;
 - f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.
- L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e

dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento, adeguatamente motivato, deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti nell'articolo 21.

Art. 12) ORGANI

Sono Organi del consorzio:

- l'Assemblea Generale dei consorziati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- il Collegio Sindacale.

Art. 13) ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'assemblea ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione dell'attività svolta nell'esercizio, sul bilancio preventivo, sulla misura del contributo annuale proposta dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulla misura della quota fissa di iscrizione proposta dallo stesso Consiglio;
- 3) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- 4) approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio del Consorzio e gli eventuali regolamenti interni che, se integrano le disposizioni statutarie, dovranno essere trasmessi al MIPAAF per l'approvazione;
- 5) nominare il Presidente e i Componenti del Collegio Sindacale, scelti anche fra persone estranee al Consorzio, stabilendone il compenso;
- 6) deliberare sull'adesione alle organizzazioni ed organismi di assistenza e tutela;
- 7) ratificare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione ed applicazione dei contributi straordinari dovuti dai soci;
- 8) modificare le unità di conto, come individuate al punto 3 dell'articolo 6;
- 9) deliberare su tutti gli argomenti che le siano



sottoposti dal Consiglio di Amministrazione; _____

10) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate; _____

11) approvare le proposte di nuove DO/IG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati della denominazione tutelata; _____

12) ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti precedenti al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) e d) del D.M. 7 novembre 2012, relativo alle procedure per la modifica del disciplinare e alla richiesta di nuove denominazioni. _____

Si considera straordinaria l'assemblea convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare: _____

a) sulle modifiche da apportare al presente statuto; _____

b) sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata; _____

c) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio. _____

Art. 14) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro i termini previsti dalla legge, ed è convocata sia in via ordinaria sia straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in territorio della Regione Campania. _____

La convocazione avviene tramite avviso, firmato dal Presidente, da spedirsi per lettera, fax o posta elettronica a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, con indicati gli argomenti all'ordine del giorno. _____

Il Consiglio di amministrazione può disporre che la convocazione venga effettuata, in aggiunta a quanto sopra previsto, anche tramite avviso da affiggere almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, nella sede sociale. _____

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono i componenti il Consiglio di Amministrazione ed i componenti il Collegio Sindacale; essa è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano. _____

Il Presidente dell'assemblea nomina il segretario

della stessa, anche non socio. _____
Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. _____

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile, determinati ai sensi dell'articolo 15 e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti e/o rappresentati. _____

Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti e/o rappresentati. _____

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione siano presenti e/o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti all'intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati; _____

- in seconda convocazione quando siano presenti e/o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale e le relative deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole di almeno un terzo dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati. _____

La seconda convocazione, sia dell'assemblea ordinaria che straordinaria, non può, aver luogo nello stesso giorno della prima. _____

Delle riunioni di assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. _____

Art. 15) - MODALITÀ DI VOTO

All'Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi. _____

I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunciate complessivamente per tutte le Denominazioni di Origine ed Indicazioni Geografiche Tipiche tutelate, nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare secondo la seguente tabella: _____

Per i viticoltori singoli o associati: _____

numero 1 (uno) voto per ogni quintale o frazione di quintale di Uva prodotta e denunciata; il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "produttori", a condizione dell'espressa delega dei singoli, sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci per la quantità di uva conferita, salvo naturalmente i



voti in mano ai conferenti che siano soci diretti del Consorzio.

Per i vinificatori:

numero 1 (uno) voto per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di vino prodotto e denunciato.

Per gli imbottigliamenti autorizzati:

numero 1 (uno) voto per ogni ettolitro o frazione di ettolitro, di vino imbottigliato.

Ad ogni socio spetta comunque almeno un voto.

Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di tre soci.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto all'articolo 16.

Con apposito regolamento da approvarsi dall'Assemblea saranno definiti tempi e modalità per la presentazione delle candidature, composizione delle liste e le modalità di espressione del voto.

Art. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di sette (7) membri ad un massimo di quindici (15) membri eletti dall'assemblea e scelti fra gli associati ovvero tra i soci delle società partecipanti al Consorzio. Il numero è stabilito dall'Assemblea.

La composizione del Consiglio deve prevedere un'equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo delle diverse denominazioni tutelate presenti nel Consorzio.

Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti nelle materie di interesse per i vini tutelati dal presente Consorzio.

In quanto sottoposti al sistema di controllo di cui alla legge 12 dicembre 2016 n. 238, tutte le denominazioni rappresentate e le relative categorie produttive devono trovare un'equilibrata rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione ed il numero dei consiglieri cui affidarne la rappresentanza è commisurato al livello produttivo degli associati per ciascuna di esse.

Ciascun Consigliere potrà rappresentare una sola denominazione.

Qualora un consigliere detenga il maggior livello produttivo in più denominazioni, egli rappresenterà quella nella quale esprime, quale associato, il maggior numero di voti, salvo diversa delibera del consiglio di amministrazione presa in accordo con il medesimo.

Il Consiglio di amministrazione uscente propone all'Assemblea, tenuto conto delle candidature, il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero di consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna denominazione e categoria. Qualora l'Assemblea elettiva trovi all'unanimità concordanza sui candidati proposti, può procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione per acclamazione.

I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, purché questi non superino la metà dei consiglieri nuovi membri possono essere cooptati in loro sostituzione e dureranno in carica fino alla scadenza del mandato.

Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza degli amministratori il consiglio decade.


I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni salvo che non lo deliberi l'assemblea. Spetta all'Assemblea, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del consorzio.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure ad un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

Art. 17) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda scritta, da almeno la metà dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, o telefax, o e-mail, da inoltrarsi non meno di cinque giorni prima della riunione, nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.



Le adunanze presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 18) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente del Consorzio ed uno o più Vicepresidenti. Esso deve decidere sulle iniziative da assurgersi e da promuoversi sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione deve anche proporre annualmente all'Assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preventivo, la quota fissa di iscrizione, la misura del contributo base per il calcolo del contributo annuale di cui all'art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto. In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

- 1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri;
- 2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni erga omnes di cui all'articolo 41, comma 4, della legge 12 dicembre 2016 n. 238 laddove previste;
- 3) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
- 4) fissa la quota di ammissione al Consorzio;
- 5) delibera l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
- 6) predispone l'eventuale adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, qualora integrino le disposizioni statutarie all'approvazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- 7) invita a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.

Art. 19) PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il Presidente:

1) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la denominazione sociale; _____

2) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione; _____

3) rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione; _____

4) può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di rapporti e affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione; _____

5) presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione; _____

6) vigila sull'esecuzione delle operazioni consorziali ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio; _____

7) può delegare, con speciale procura alcune sue funzioni al/ai Vicepresidenti e/o al direttore. _____

In caso di prolungato impedimento, del Presidente, le relative funzioni sono svolte da un Vicepresidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione. _____

Art. 20) COLLEGIO SINDACALE

I membri del Collegio Sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. _____

Il collegio sindacale è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto al registro dei Revisori legali e due supplenti di cui almeno uno iscritto al registro dei Revisori legali; la stessa Assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. _____


Nel caso in cui i ricavi o il patrimonio netto del Consorzio sia inferiore ad un milione di euro, l'organo di controllo del Consorzio di tutela può essere composto da un solo Sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. _____

Il Collegio Sindacale: _____

a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto; _____

b) assiste alle adunanze dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione; _____

c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone _____



all'Assemblea con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

Art. 21) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie insorgenti tra gli associati o tra gli associati ed il Consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo - e nelle quali la legge non preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e che siano comunque compromettibili ai sensi di legge - saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio in ragione della sede sociale, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede il Consorzio.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Il collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 22) DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO

La direzione del Consorzio può venir affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali previsti dalla legge e dai regolamenti interni:

- ha la responsabilità dell'ufficio e dei servizi consortili;

- esegue i deliberati degli organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;

- interviene con voto consultivo alle sedute degli organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche.

L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art. 23) REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche, nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

I regolamenti interni, se integrano disposizioni statutarie, dovranno essere trasmessi al MIPAAF per l'approvazione.

Art. 24) FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

Art. 25) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio dal giorno 1 gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione. Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventive per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'articolo 41



comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e relativo utilizzo, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

Art. 26) LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli articoli 2275 e segg. codice civile.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 27) MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l'adozione e l'uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e D.M. 18 luglio 2018 e successive modifiche.

Il marchio storico può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 41 comma 9 della legge 12 dicembre 2016 n. 238.

Art. 28) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal codice civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

Ciro Giordano.

Notaio Francesco Matrone (sigillo)

La presente copia di trentacinque facciate è conforme all'originale da me rogato e si rilascia per uso consentito.

Montecorvino Pugliano, 17 maggio 2019

Montecorvino Pugliano

